

CAMERA DEI DEPUTATI N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERMANÀ, CASTAGNETTI, NUCARA, ERMELLI CUPELLI,
MARTINO**

Presentata il 5 ottobre 1983

Norme per l'apertura e la gestione di case da gioco

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si colloca accanto ad altre, della passata e della presente legislatura, intese a normalizzare la situazione del gioco di azzardo, rimuovere un paradosso del vigente codice penale, e munire la società di strumenti più efficaci di difesa contro il gioco di azzardo clandestino, quasi sempre intimamente collegato con le forme più pericolose di criminalità organizzata.

Dalle altre proposte, con cui ha in comune elementi sui quali, nel dibattito degli ultimi anni, si è venuta formando una concreta opinione pubblica sul piano tecnico, attraverso dibattiti, convegni e iniziative legislative, la presente si caratterizza soprattutto per lo sforzo di distinguere organicamente potestà e controlli all'ordine pubblico e alla moralità collettiva, che non possono non spettare al Ministero dell'interno ed all'autorità di pub-

blica sicurezza; e potestà e controlli nella sfera economica e turistica che per loro natura evocano la competenza delle Regioni e degli Enti locali.

Essa tende inoltre ad approfondire e precisare gli elementi direttivi di « programmazione » del realizzo delle case da gioco nelle Regioni e nei Comuni, beninteso, che riterranno di avvalersi di questa possibilità, in modo da facilitare attraverso procedure in contraddittorio e la fissazione di parametri direttivi, la migliore e più razionale distribuzione ubicativa sotto il profilo delle correnti di turismo internazionale da attrarre nel nostro Paese.

Dal Casinò di Montecarlo al Casinò di Budapest, senza ricordare le case da gioco collocate in prossimità della nostra penisola orientale nella vicina Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, l'Italia è come accerchiata da una vera e propria cintura di queste istituzioni, la cui funzione

concorrenziale nel deviare correnti di turismo qualificato è da tempo fatta rilevare dagli operatori dei settori interessati.

D'altra parte, non si giustifica la casuale ed arbitraria distribuzione delle deroghe tacite al codice penale vigente, che proclama in generale l'illiceità del gioco d'azzardo e lo persegue con sanzioni, che si arrestano peraltro alle soglie di stabilimenti protetti da un « diritto d'asilo » il cui fondamento giuridico è oscillante, e che non reggerebbe probabilmente al primo attacco sul terreno della legittimità costituzionale.

Delle due, dunque, l'una: o ristabilire il pieno impero del principio penalistico, disponendo la chiusura degli esistenti Casinò di Saint Vincent, San Remo, Venezia e Campione d'Italia, ovvero far leva su un principio di programmazione turistica per

legittimare più sicuramente anche queste pregresse situazioni in un accettabile quadro giuridico di insieme.

Da questo quadro discende anche l'opportunità di rafforzare le sanzioni, oggi troppo deboli sul piano detentivo ed irrisorie su quello pecuniario, contro la piaga del gioco d'azzardo clandestino, con i suoi molteplici inconvenienti collaterali.

Onorevoli colleghi, quella che proponiamo è una misura di normalizzazione di un settore caratterizzato fino ad oggi, per ragioni storiche, da stridenti anomalie politiche che si risolvono in ingiustificati squilibri fra regione e regione d'Italia, e più in generale da un disertare che è fonte di precarietà e di illegalismo.

Confidiamo che vorrete con noi convenire sulla realtà di questo squilibrio, e cooperare a rimuoverlo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto, in materia di gioco di azzardo, è disposto negli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, a ciascuna regione, subordinatamente a speciale nulla osta del Ministro dell'interno, è data facoltà di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco.

L'autorizzazione è concessa ad un comune che ne abbia fatto richiesta con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dai suoi componenti da solo o parallelamente con altro comune che intenda esercitare la medesima casa da gioco secondo un criterio concordato di « alternanza stagionale » che escluda in ogni caso, sovrapposizioni temporali, di qualsivoglia durata.

ART. 2.

L'autorizzazione può essere richiesta dal comune o dai comuni, non capoluoghi di regione, o di provincia, che presentino i seguenti requisiti:

1) essere sede di azienda autonoma di soggiorno e turismo e cura da non meno di venti anni all'atto della richiesta;

2) disporre di un immobile idoneo, sotto il profilo del prestigio e delle garanzie di sicurezza alla destinazione a casa da gioco;

3) trovarsi ubicato in un comprensorio o plaga di rilevante importanza turistica;

4) insistere su una località turistica anche internazionalmente significativa, con presenze di turisti esteri non inferiori ad un terzo di quelle complessivamente registrate nei cinque anni solari anteriori a quello della richiesta;

5) disporre di una attrezzatura turistico-alberghiera tale da assicurare un'ampia ricettività di turismo qualificato.

La richiesta è indirizzata al presidente della regione ed è corredata da una relazione illustrativa del possesso e della consistenza dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Nel concorso di più richieste, l'assessore competente in materia turistica procede ad un accertamento comparativo dei requisiti di cui al precedente comma, e la scelta del comune o dei comuni è deferita alla giunta regionale.

ART. 3.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è data dal presidente della regione, sentito l'assessore competente in materia di turismo, con proprio decreto. Essa ha la durata di venti anni, e può essere rinnovata alla scadenza, a domanda, anche più di una volta, con durata decennale, in costanza dei requisiti di cui all'articolo 2.

Ove per qualsiasi ragione l'esercizio della casa da gioco non venga iniziato entro un anno dalla data di autorizzazione, o subisca un'interruzione di fatto superiore all'anno, l'autorizzazione decade, e ogni comune della regione in possesso dei prescritti requisiti può richiederne una nuova.

ART. 4.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio di Stato, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge apposito regolamento di attuazione e provvede, nelle stesse forme, al suo eventuale adeguamento e aggiornamento.

Il regolamento disciplina:

1) l'accesso alle case da gioco, che è comunque precluso ai minori degli anni ventuno, ai cittadini italiani residenti nel comune o nei comuni ove ha sede la casa da gioco, ai dipendenti di amministrazioni statali, enti pubblici o di diritto pubblico e aziende pubbliche che risiedono nella regione e a chiunque, in ogni caso, non sia in grado di documentare la propria identità;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

3) i giorni dell'anno nei quali, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

4) le attività collaterali che possono essere esercitate dal concessionario o da terzi nell'ambito dell'immobile destinato a casa da gioco, previo ottenimento delle speciali autorizzazioni eventualmente necessarie;

5) i requisiti e le qualità morali che debbono possedere il concessionario, ovvero gli amministratori ed il direttore della società concessionaria, ed il personale addetto alla casa da gioco;

6) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della moralità; nonché la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

7) eventuali sanzioni pecuniarie per i casi di infrazione, senza pregiudizio dell'azione penale e dell'uso degli altri poteri spettanti all'autorità di Governo.

ART. 5.

In caso di infrazione della presente legge o al regolamento di cui al precedente articolo 4, nonché di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, il Ministro dell'interno può disporre l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco per un periodo non superiore a 90 giorni. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta la revoca del nulla osta di cui al precedente articolo 1, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

L'esercizio della casa da gioco è subordinato al permanere del nulla osta del Ministro dell'interno, che può essere in ogni tempo revocato con provvedimento motivato per gravi ragioni di ordine pubblico o di moralità, ovvero per ripetuta inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al

precedente articolo, previa diffida dell'autorità di pubblica sicurezza.

Agli effetti della relativa vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 6.

Il presidente della regione qualora la giunta regionale ravvisi l'opportunità di autorizzare l'istituzione di una casa da gioco nella regione, provvede a disciplinare, con proprio decreto, sentito l'assessore competente in materia turistica:

1) la specie ed il tipo di giochi che si intende autorizzare, nell'ambito di quelli contemplati nel regolamento di cui al precedente articolo 4;

2) le particolari, opportune cautele volte ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il rigoroso controllo delle sue risultanze da parte degli organi competenti, nonché l'eventuale assoggettamento ad obbligo di certificazione pubblica del bilancio della società concessionaria;

3) le modalità per l'eventuale affidamento in gestione a terzi della gestione della casa da gioco;

4) la procedura e le garanzie per il relativo appalto nonché le condizioni economiche che sarà chiamato a documentare e le cauzioni che dovrà prestare il concessionario;

5) le disposizioni per il regolare versamento comune degli importi stabiliti nell'atto di concessione, i relativi controlli e le congrue;

6) le modalità della revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale, senza diritto alcuno di indennizzo od obbligo di risarcimento di danno, in caso di persistente morosità o quando comunque, nonostante espresso richiamo, consti della mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste nell'atto di concessione;

7) ogni altra prescrizione o cautela ritenuta idonea ad assicurare il migliore inserimento e coordinamento dell'attività autorizzata nell'economia turistica della regione, nonché ad ulteriormente garantire la regolarità dell'esercizio, il buon ordine dei giochi, la copertura assicurativa, il prestigio e il decoro dell'immobile e dei locali.

ART. 7.

I proventi della gestione, sia essa diretta o in concessione, saranno ripartiti come segue:

1) il 70 per cento al comune ove ha sede la casa da gioco, con vincolo di destinazione per metà all'azienda comunale di soggiorno, turismo e cura e per metà ad opere pubbliche d'interesse turistico o a manifestazioni di promozione turistica altamente qualificate. Nell'ipotesi di alternanza stagionale di cui al precedente articolo 1, a ciascun comune, salvo diverso accordo fra le due amministrazioni, è destinato il 35 per cento;

2) il 30 per cento alla regione, con vincolo di destinazione per metà agli enti provinciali per il turismo operanti nel suo territorio, e per metà ad attività di promozione turistica della regione stessa; avuto speciale riguardo alla plaga o comprensorio turistico ove sia ubicata la casa da gioco.

ART. 8.

Le case da gioco in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente autorizzate per il tempo previsto dai relativi strumenti di concessione. Non osta all'autorizzazione la qualità di capoluogo del comune di Venezia. Agli effetti della presente legge, il comune di Campione d'Italia non si intende ricompreso nel territorio della regione Lombardia.

Gli adeguamenti eventualmente necessari di tali strumenti e delle regolamenta-

zioni adottate in base alla presente legge saranno adottati entro il termine di due anni dalla stessa data.

ART. 9.

Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al n. 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare agli articoli da 718 a 722 del codice penale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modificazioni di coordinamento rese necessarie nonché ad elevare le penalità per il gioco d'azzardo clandestino triplicando i minimi e i massimi di pena detentiva e decuplicando i minimi e i massimi di sanzione pecuniaria in essi previsti.